



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Oggetto: Ulteriori misure di prevenzione e controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID - 19). Revoca Ordinanza Sindacale prot. 28763 del 22 aprile 2020.

Ordinanza contingibile ed urgente con nuove disposizioni per la chiusura di tutti gli esercizi di vendita presenti sul territorio comunale, compresi anche i mercati, nelle giornate del 25 e 26 Aprile e del 1 Maggio 2020, lasciando la possibilità di apertura alle sole farmacie, para-farmacie ed edicole e fatte salve le modalità "a domicilio", così come previsto per le attività di cui all'art. 1 comma 1 lett. aa) del dpcm 10.04.2020.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8, 9, 11 marzo e 22 marzo 2020 emanati per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, con introduzione di un complesso di misure restrittive e limitative finalizzate a ridurre i contatti sociali, assicurare il distanziamento sociale e ridurre i rischi di contagi

Visto l'articolo 1 del d.p.c.m. del 01.04.2020, che prevede: L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, e' prorogata fino al 13 aprile 2020.

Visto il decreto legge 25.03.2020 n.19, rubricato "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, il cui articolo 1 contiene un elenco di misure restrittive adottabili per contenere la diffusione del contagio e ridurre i rischi per la popolazione, tra le quali quelle di cui alla lettera u): " limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;"

da leggere in combinato con quelle di cui alla lettera a)

"limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;"

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia sino al 3 maggio 2020";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale - Puglia, n° di Reg. 211 - del 18 aprile 2020 - "Misure urgenti ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020" a firma del Presidente Michele Emiliano del 18 aprile 2020.

Considerate le imminenti festività di **sabato 25 Aprile** (giorno della Liberazione d'Italia) e **domenica 26 aprile** oltre alla festività dell' **1 maggio ritenuta ragionevole la previsione**, in violazione delle misure di contenimento in atto, di un elevato numero di spostamenti legati alle note tradizioni, di riunioni familiari e di transito verso le residenze in campagna, con intuibili difficoltà da parte delle Forze dell'Ordine di controllare il territorio e assicurare il rispetto delle prescrizioni dei ridetti d.p.c.m. è stata emanata l'Ordinanza Sindacale prot. n. 28763 del 22 aprile 2020 che prevedeva, nelle suddette giornate, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 al dpcm 11.03.2020, presenti sul territorio comunale, con esclusione delle edicole, farmacie e parafarmacie e fatte salve le modalità c.d. "a domicilio" così come previsto per le attività di cui al punto 2 del citato articolo 1 del dpcm 11.03.2020,

Valutati i possibili impatti che il transito di un gran numero di persone e mezzi può determinare anche in termini di ordine e sicurezza urbana, ove si considerino le resistenze già riscontrate in occasione dei diffusi controlli disposti nelle trascorse giornate, si ritiene opportuno, a tutela del pubblico interesse, procedere alla revoca dell'ordinanza prot. n. 28763 del 22 aprile, in ragione di una più efficace azione di contenimento e gestione dell'emergenza, disponendo, con la presente, la chiusura di **tutti gli esercizi di vendita presenti sul territorio comunale, compresi anche i mercati**, nelle giornate del 25 - 26 aprile e 1 maggio, lasciando la possibilità di apertura alle sole farmacie, para-farmacie ed edicole e **fatte salve le modalità "a domicilio", così come previsto per le attività di cui all'art. 1 comma 1 lett. aa) del dpcm 10.04.2020 che così recita: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.**

Evidenziato che simile misura, preventivamente annunciata, pone tutta la popolazione nella condizione di disporre di tempi adeguati per rifornirsi di quanto di necessità per le citate giornate presso i numerosi esercizi presenti sul territorio, ed al contempo pone le condizioni per limitare gli spostamenti nel centro abitato e consentire controlli mirati nelle strade che conducono a residenze secondarie e/o di campagna.

Dato atto che le misure restrittive in argomento non si pongono in contrasto con le misure statali e regionali, ne' eccedono i limiti del potere di ordinanza di cui all'articolo 3 del citato D.L. 19\2020, rientrando nell'ambito delle competenze comunali e senza incisione delle attività produttive (tale non potendosi qualificare la chiusura per sole quattro giornate festive, peraltro già oggetto di autonomia scelta da parte di molti operatori) nè di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Richiamate le superiori ragioni di tutela della salute pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini esposti al rischio di diffusione del contagio da virus COVID 19 che sta facendo registrare elevati tassi di diffusione e gravi conseguenze, anche mortali.

Ritenuti evidenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, si da fondare l'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 50 del d.leg.vo 267\00



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

ORDINA

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato
- la revoca dell'Ordinanza Sindacale prot. 28763 del 22 aprile 2020
- la chiusura al pubblico nelle giornate del 25 e 26 aprile e dell' 1 maggio 2020 di tutti gli esercizi di vendita presenti sul territorio comunale, compresi i mercati, lasciando la possibilità di apertura alle sole farmacie, para-farmacie ed edicole e fatte salve le modalità "a domicilio", così come previsto per le attività di cui all'art. 1 comma 1 lett. aa) del dpcm 10.04.2020.
- eventuali violazioni dell'ordinanza comporteranno l'immediata chiusura dell'attività fatto salvo l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 4 del decreto legge 19 del 25 marzo 2020 per quanto estensibile.
- il Comando di Polizia locale è incaricato della diffusione, del controllo e di ogni iniziativa per assicurare il rispetto della presente ordinanza.
- di diffondere la presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e con ogni altra possibile forma di divulgazione alla cittadinanza.
- di notificare del presente provvedimento il Prefetto BAT, le Forze dell'Ordine, le Associazioni di Categoria presenti sul territorio.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PUGLIA di Bari entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco
dott. Cosimo Damiano Cannito

